

2. errore di diritto, difetto di motivazione, esame incompleto del motivo del ricorrente, snaturamento degli elementi di prova, errore manifesto di valutazione, azione ultra vires e ultra petita, violazione dell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea relativamente al primo motivo;
3. errore di diritto, scorretta qualificazione giuridica dei fatti, snaturamento degli elementi di prova e manifesto errore di valutazione in relazione all'esposizione dei fatti;
4. errore di diritto, snaturamento degli elementi di prova, manifesto errore di valutazione, difetto di motivazione, esame incompleto del motivo del ricorrente, omesso accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti, esame giuridico dei fatti rilevanti, esame incompleto del motivo, difetto di motivazione relativamente al quinto motivo;
5. errore di diritto, snaturamento degli elementi di prova, esame incompleto del motivo, difetto di motivazione, procedura irregolare e azione ultra vires relativamente al sesto motivo;
6. esame incompleto del motivo e difetto di motivazione relativamente all'ottavo motivo;
7. snaturamento degli elementi di prova, manifesto errore di valutazione e esame incompleto del motivo del ricorrente relativamente al secondo e al terzo motivo;
8. violazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea da parte del Tribunale.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 17 novembre 2022 — Konzernbetriebsrat der O SE & Co. KG**

(Causa C-706/22)

(2023/C 71/19)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesarbeitsgericht

**Parti**

*Ricorrente:* Konzernbetriebsrat der O SE & Co. KG

*Interveniente:* Vorstand der O Holding SE

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2157/2001 <sup>(1)</sup>, in combinato disposto con gli articoli da 3 a 7 della direttiva 2001/86/CE <sup>(2)</sup>, debbano essere interpretati nel senso che, nel caso della costituzione di una Holding-SE da parte di società partecipanti che non impiegano lavoratori e non hanno affiliate che impiegano lavoratori, nonché della loro iscrizione nel registro di uno Stato membro (cosiddetta «SE senza dipendenti») senza previo svolgimento di una procedura di negoziazione sul coinvolgimento dei lavoratori nella SE ai sensi di tale direttiva, tale procedura di negoziazione debba essere svolta ex post qualora la SE divenga la società controllante di affiliate che impiegano lavoratori in diversi Stati membri dell'Unione europea.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se lo svolgimento ex post della procedura di negoziazione in un caso del genere sia possibile e si imponga senza limitazione temporale.

3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

Se l'articolo 6 della direttiva 2001/86/CE osti ad un'applicazione della legge dello Stato membro in cui la SE ha attualmente la propria sede, per uno svolgimento ex post della procedura di negoziazione, qualora la «SE senza dipendenti» sia stata iscritta nel registro in un altro Stato membro senza previo svolgimento di una siffatta procedura e ancor prima del trasferimento della sua sede sia divenuta la società controllante di affiliate che impiegano lavoratori in diversi Stati membri dell'Unione europea.

4) In caso di risposta affermativa alla terza questione:

Se ciò valga anche qualora lo Stato in cui tale «SE senza dipendenti» è stata iscritta per la prima volta sia receduto dall'Unione europea dopo il trasferimento della sede di tale società e il suo ordinamento non contenga più alcuna disposizione sullo svolgimento di una procedura di negoziazione sul coinvolgimento dei lavoratori nella SE.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (GU. 2001, L 294, pag. 1).

(<sup>2</sup>) Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU. 2001, L 294, pag. 22).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad — Nesebar (Bulgaria) il 5 dicembre 2022 — «Vodosnabdyavane i kanalizatsia» EAD/PQ**

(Causa C-744/22)

(2023/C 71/20)

*Lingua processuale: il bulgaro*

**Giudice del rinvio**

Rayonen sad — Nesebar

**Parti**

*Ricorrente:* «Vodosnabdyavane i kanalizatsia» EAD

*Convenuto:* PQ

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se, ai fini di procedimenti come quello principale, relativo a un ricorso proposto avverso un consumatore al fine di ottenere il pagamento per un modesto consumo d'acqua, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5, e dell'articolo 7, paragrafo 2, punto 1, del Naredba 1 ot 09.07.2004g. za minimalnite razmeri na advokatskite vaznagrazhdenia (regolamento n. 1 del 9 luglio 2004 sugli onorari minimi degli avvocati) applicabili ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 6, del Grazhdanski protsesualen kodeks (codice di procedura civile; in prosieguo: il «GPK») e concernenti norme sulla determinazione dell'onorario di un rappresentante del convenuto contumace, siano compatibili con l'articolo 19, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 169, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove, in caso di soccombenza del consumatore, la sentenza condanni quest'ultimo a sopportare anche i costi del rappresentante della parte in contumacia ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, del GPK.
- 2) Se sia compatibile con l'articolo 19, paragrafo 1, TUE e con l'articolo 169, paragrafo 1, TFUE, la normativa di cui all'articolo 47, paragrafo 6, del GPK in combinato disposto con l'articolo 26, paragrafo 1, dello Zakon za pravната pomosh (legge sul gratuito patrocinio) relativa alla nomina di un rappresentante della parte in contumacia nell'eventualità che il consumatore non possa essere rintracciato al suo indirizzo, ai sensi della quale l'onorario deve essere stabilito dal giudice, ferma restando la possibilità di quantificarlo anche in un importo inferiore al minimo, mentre per la designazione del rappresentante del contumace è competente un altro organismo, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, che può negare la designazione di un siffatto rappresentante a propria discrezione e per il solo motivo che non concorda sull'onorario fissato dal giudice.
- 3) Se, qualora sia negata la designazione di un avvocato quale rappresentante della parte in contumacia, il giudice, dando diretta applicazione al diritto dell'Unione e, segnatamente, alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE in combinato disposto con l'articolo 169, paragrafo 1, TFUE, possa avvalersi nel procedimento giudiziale di altre disposizioni a garanzia della protezione dei diritti dei consumatori che, in base al diritto nazionale della Repubblica di Bulgaria, in siffatti casi non troverebbero in linea di principio applicazione, ad esempio concedendo il gratuito patrocinio ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, del GPK, senza che il consumatore ne abbia fatto richiesta.